



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
**Capitaneria di porto di Venezia**

**Ordinanza N° 29 /2018**

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

**VISTA:** la nota assunta a protocollo n°14729 in data 07/05/2018 del Comune di Venezia, con la quale è stato comunicato lo svolgimento della tradizionale manifestazione remiera denominata “Vogalonga” per il giorno 20 maggio 2018;

**VISTA:** la nota assunta a protocollo n°15690 in data 10/05/2018 dell’Autorità di Sistema Portuale di Venezia, con la quale partecipa il proprio nulla osta allo svolgimento della manifestazione di cui trattasi;

**VISTA:** la *e-mail* in data 15/05/2018 di A.C.T.V., con la quale è stata comunicata la modifica/sospensione degli approdi del servizio pubblico di linea negli specchi acquei interessati dalla tradizionale manifestazione remiera denominata “Vogalonga” per il giorno 20 maggio 2018;

**RITENUTO:** opportuno disciplinare il traffico delle navi e dei natanti in genere nello specchio acqueo interessato dallo svolgimento della manifestazione, al precipuo fine di garantire la sicurezza della navigazione;

**VISTI:** gli articoli 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

**VISTA:** la legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

**VISTI:** gli atti d’ufficio;

**RENDE NOTO**

che il giorno **20 maggio 2018** si svolgerà la 44<sup>a</sup> edizione della manifestazione remiera denominata “**VOGALONGA**”, cui parteciperanno unità a remi di varia tipologia, che interesserà anche le acque lagunari marittime del canale della Giudecca, del bacino San Marco, del canale San Marco e del canale delle Navi, evidenziate nell’allegata planimetria.

Il raduno delle unità avverrà il giorno in parola, nella **fascia oraria compresa tra le 08:15 e le 09:00**, in Bacino San Marco.

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

Il giorno **20 maggio 2018** sono vietati a tutte le unità la navigazione, la sosta e qualsivoglia altro uso pubblico degli specchi acquei marittimi di cui alle specifiche che seguono:

- nel tratto di canale della Giudecca compreso tra la congiungente le ultime briccole a ponente di Punta della Salute e il pontile A.C.T.V. delle Zitelle e l'estremità di levante del canale stesso, nonché nel bacino di San Marco e nel canale di Sant'Elena, dalle **ore 08:00 alle ore 09:30** e comunque fino al termine del passaggio dei regatanti;
- nel canale delle Navi fino alla confluenza con il canale dei Marani, dalle **ore 09:30 alle ore 10:00** e comunque fino al termine del passaggio dei regatanti;

meglio evidenziati nello stralcio planimetrico allegato alla presente per formarne parte integrante.

### **Articolo 2**

Il divieto di cui all'art. 1 non si applica alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di soccorso, in ragione del loro ufficio, oltreché ai mezzi in uso dall'organizzatore della manifestazione per l'assistenza ai regatanti, alle unità destinate al servizio d'ordine e ai battelli adibiti al servizio pubblico di linea, che comunque devono attenersi alle disposizioni particolari di cui al successivo art. 3.

### **Articolo 3**

**Dalle ore 08:00 alle ore 09:30 del giorno 20/05/2018** e comunque sino al passaggio di tutte le unità partecipanti alla manifestazione, è vietato a tutti i mezzi adibiti al servizio pubblico di linea il transito nel canale e nel bacino di San Marco e nel canale della Giudecca, nel tratto delimitato, da un lato, tramite la congiungente il pontile A.C.T.V. di Sant'Elena e l'imboccatura di levante del canale dell'Orfanello e, dall'altro, tramite la congiungente il pontile A.C.T.V. delle Zitelle al pontile A.C.T.V. delle Zattere.

#### Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- degli articoli 1174, comma 1 e 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito *web* istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, 17/05/2018

 IL COMANDANTE  
CA (CP) Goffredo BON

IL PERCORSO



**Legenda:**  
■ Acque maritime interessate

